

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 375/AV2 DEL 13/03/2017**

**Oggetto: Convenzione con il Dipartimento di Psicologia - PSI dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per attività di tirocinio di formazione.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta del Dipartimento di Psicologia - PSI dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di stipulare una Convenzione per consentire agli studenti frequentanti il "Master Universitario di II Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore", individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con il Dipartimento di Psicologia - PSI dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2  
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

**U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'U.O.C. Segreteria Direzione AV2, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

IL DIRIGENTE  
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
AREA VASTA 2  
(Dott.ssa Letizia Paris)

IL DIRIGENTE  
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
AREA VASTA 2  
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE**

**Normativa di riferimento**

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

**Motivazione**

Il Dipartimento di Psicologia - PSI dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con note datate 21.11.2016 e 23.02.2017, acquisite rispettivamente con prot. AV2 n. 201999 del 29.11.2016 e n. 37301 del 03.03.2017, chiede di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti frequentanti il “Master Universitario di II Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore”, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Alma Mater Studiorum del 25 giugno 2013 è stata approvata l'attivazione del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi proposto dal Dipartimento di Psicologia – PSI e con successiva delibera del Dipartimento di Psicologia-PSI in data 17 luglio 2015, decreto d'urgenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione in data 27 luglio 2015 e ratifica nella seduta del Consiglio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione del 23 settembre 2015, è stata approvata la proposta di attivazione della II edizione del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi.

La stipula e la gestione delle singole convenzioni per Master e altri Corsi Professionalizzanti è demandata ai Direttori delle Strutture proponenti tali Corsi (lettera H del Prov. Dir. Rep. n. 4331 del 4 dicembre 2014).

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASUR/Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio e compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dal Dipartimento di Psicologia - PSI dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per richiederne la disponibilità nel periodo interessato, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale Convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare anche a mezzo PEC, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**RICHIAMATO** il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

**RICHIAMATA** la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi,

mediante inserimento nello schema della seguente clausola: “La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

### **SI PROPONE**

1. Accogliere la richiesta del Dipartimento di Psicologia - PSI dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di stipulare una Convenzione per consentire agli studenti frequentanti il “Master Universitario di II Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore”, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con il Dipartimento di Psicologia - PSI dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria  
Sig.ra Anna Sansò

U.O.C Segreteria di Direzione AV2  
Il Dirigente  
(Dott.ssa Cristina Arzeni)

U.O.C Segreteria di Direzione AV2  
Il Direttore  
(Dott. Gabriele Colombo)

**- ALLEGATI -**

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

### TRA

Il Direttore del Dipartimento di Psicologia - PSI dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (C.F. 80007010376), nella persona del Prof. Vincenzo Natale, nato a Bologna il 21.01.1961 domiciliato per la carica in, Viale Berti Pichat 5 – 40127 Bologna, il quale interviene al presente atto in seguito a deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento in data 15.07.2016.

### E

L'ASUR Marche Area Vasta 2, con sede Amministrativa in Via Turati n. 51 – 60044 Fabriano, (C.F. e P.I. 02175860424), rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua nato ad Ancona il 19.08.1959, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR;

### PREMESSO CHE

- a) Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- b) ai sensi dell'art. 3 comma 9 del DM 270/04 restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
- c) la stipula e la gestione delle singole convenzioni per master e altri corsi professionalizzanti è demandata ai Direttori delle Strutture proponenti tali corsi (lettera H del Prov. Dir. Rep. n. 4331 del 4 dicembre 2014) ;
- d) con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Alma Mater Studiorum del 25 giugno 2013 è stata approvata l'attivazione del master in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi proposto dal Dipartimento di Psicologia – PSI e con successivi delibera del Dipartimento di Psicologia-PSI in data 17 luglio 2015, decreto d'urgenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione in data 27 luglio 2015 e ratifica nella seduta del Consiglio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione del 23 settembre 2015 è stata approvata la proposta di attivazione della II edizione del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi;

- e) per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire i titoli di primo (Lauree) e secondo livello (Lauree Magistrali o Lauree Magistrali a ciclo unico) (o equipollenti);
- f) il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- h) nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- i) il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

**Articolo 2**

**Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio curriculare presso le sue Strutture - compatibilmente con le esigenze dei Servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti - studenti iscritti al Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi.
2. Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie già esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.
3. Il Soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine tirocinio, una relazione finale sullo svolgimento dello stage e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante, se richiesta dal Consiglio Scientifico del Master per l'acquisizione dei crediti formativi.



### **Articolo 3**

#### **Responsabilità del Consiglio Scientifico del Master**

1. L'individuazione dei nominativi da inviare presso il Soggetto ospitante viene effettuata dal Consiglio Scientifico del Master, adottando criteri fondati essenzialmente sul merito e sulla congruità dei curricula con i progetti di cui al comma successivo.
2. L'indicazione della tipologia delle attività formative da svolgere presso il Soggetto ospitante è attribuita al Consiglio Scientifico del Master.

### **Articolo 4**

#### **Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione**

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

### **Articolo 5**

#### **Programma di tirocinio curriculare**

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Direttore del Master, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto contenente almeno:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
  - c) obiettivi, modalità e principali attività del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;

d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.

### **Articolo 6**

#### **Obblighi del Tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile del Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- compilare, se richiesto dal Direttore del Master, il diario delle attività svolte giornalmente.

### **Articolo 7**

#### **Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

### **Articolo 8**

#### **Risultati dell'attività**

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del Soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, fatta salva l'approvazione del Soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il Soggetto ospitante.

### **Articolo 9**

#### **Oneri finanziari**

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla normativa delle Regioni e Province autonome vigente in materia di tirocini in attuazione della normativa nazionale di riferimento.

### **Articolo 10**

#### **Validità e Durata**

1. La presente Convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, ancorché stipulata dall'ASUR/ Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di

2. tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
3. Tale Convenzione, redatta in triplice copia, ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare anche a mezzo PEC, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

### **Articolo 11** **Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del Soggetto ospitante.

Data.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Prof. Vincenzo Natale)

ASUR Marche  
IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
(Ing. Maurizio Bevilacqua)